

Traduzione<sup>1</sup>

## Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione

Adottati a Kampala il 11 giugno 2010<sup>2</sup>  
Approvati dall'Assemblea federale il ...<sup>3</sup>  
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il ...  
Entrati in vigore per la Svizzera il ...

---

*La Conferenza di revisione,*

*ricordando* il paragrafo 1 dell'articolo 12 dello Statuto di Roma,

*ricordando* il paragrafo 2 dell'articolo 5 dello Statuto di Roma,

*ricordando* altresì il paragrafo 7 della risoluzione F, adottata il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari delle Nazioni Unite per la creazione di un Tribunale penale internazionale,

*ricordando* inoltre la risoluzione ICC-ASP/1/Res.1 concernente la prosecuzione dei lavori relativi al crimine di aggressione ed *esprimendo i propri ringraziamenti* al Gruppo di lavoro speciale sul crimine di aggressione per aver elaborato proposte per una disposizione in materia di crimine di aggressione,

*prendendo nota* della risoluzione ICC-ASP/8/Res.6, con cui l'Assemblea degli Stati parte ha trasmesso per esame alla Conferenza di revisione una disposizione relativa al crimine di aggressione,

*risolta* ad attivare quanto prima la competenza della Corte in relazione al crimine di guerra,

1. *decide* di adottare, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 5 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (di seguito denominato «Statuto»), gli emendamenti allo Statuto che figurano nell'allegato I alla presente risoluzione, che sono sottoposti a ratifica o accettazione e che entreranno in vigore in conformità al paragrafo 5 dell'articolo 121 dello Statuto; e *sottolinea* che qualsiasi Stato parte ha facoltà di depositare una dichiarazione come previsto dall'articolo 15 *bis* prima della ratifica o dell'accettazione;

2. *decide altresì* di adottare gli emendamenti agli Elementi dei crimini che figurano nell'allegato II alla presente risoluzione;

3. *decide altresì* di adottare gli elementi d'interpretazione degli emendamenti menzionati, che figurano nell'allegato III alla presente risoluzione;

4. *decide inoltre* di riesaminare gli emendamenti relativi al crimine di aggressione sette anni dopo l'inizio dell'esercizio della competenza da parte della Corte;

5. *esorta* tutti gli Stati parte a ratificare o ad accettare gli emendamenti che figurano nell'allegato I.

RS .....

<sup>1</sup> Traduzione del testo originale francese (RO 20xx ...).

<sup>2</sup> Risoluzione RC/Res.6; cfr. notifica del depositario C.N.651.2010.TREATIES-8 in data 29 novembre 2010, disponibile al seguente indirizzo: <http://treaties.un.org>.

<sup>3</sup> RU 20xx ...

## **Allegato I**

### **Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione**

*1. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 è cancellato.*

*2. Il testo che segue è inserito dopo l'articolo 8:*

#### **Art. 8 bis**      Crimine di aggressione

1. Ai fini del presente Statuto, «per crimine di aggressione» s'intende la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.

2. Ai fini del paragrafo 1, «per atto di aggressione» s'intende l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite. Indipendentemente dall'esistenza di una dichiarazione di guerra, in conformità alla risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974, i seguenti atti sono atti di aggressione:

- a) l'invasione o l'attacco da parte di forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che risulti da detta invasione o attacco o qualunque annessione, mediante l'uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso;
- b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato, o l'impiego di qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;
- c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;
- d) l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate terrestri, navali o aeree di un altro Stato o contro la sua flotta mercantile o aerea;
- e) l'utilizzo delle forze armate di uno Stato, che si trovano nel territorio di un altro Stato con l'accordo dello Stato ricevente, in violazione delle condizioni stabilite nell'accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine dell'accordo;
- f) l'azione di uno Stato che permette che il suo territorio, che ha messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da questo altro Stato per perpetrare un atto di aggressione contro un terzo Stato;

- g) l'invio da parte di uno Stato, o in suo nome, di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati che compiano atti di forza armata contro un altro Stato di tale gravità che siano equiparabili agli atti sopra citati o la sua sostanziale partecipazione in detti atti.

3. *Il testo che segue è inserito dopo l'articolo 15:*

**Art. 15 bis**      Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione  
(Segnalazione da parte di uno Stato, *proprio motu*)

1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente ai paragrafi a) e c) dell'articolo 13, fermo restando le seguenti disposizioni.
2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte.
3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l'adozione di un emendamento allo Statuto.
4. La Corte può, in conformità all'articolo 12, esercitare il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione risultante da un atto di aggressione commesso da uno Stato parte, salvo il caso in cui tale Stato parte abbia in precedenza dichiarato di non accettare un simile potere giurisdizionale depositando un'apposita dichiarazione presso il Cancelliere. Il ritiro di tale dichiarazione può essere effettuato in qualsiasi momento e viene valutato dallo Stato parte entro una scadenza di tre anni.
5. Con riferimento a uno Stato non parte del presente Statuto, la Corte non esercita il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione quando quest'ultimo è commesso da cittadini di tale Stato o sul suo territorio.
6. Se il Procuratore conclude che v'è un ragionevole fondamento per avviare un'indagine su un crimine di aggressione, verifica in primo luogo se il Consiglio di sicurezza ha constatato l'esistenza di un atto di aggressione commesso dallo Stato in causa. Il Procuratore notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la situazione portata dinanzi alla Corte, aggiungendo ogni informazione e documento utili.
7. Quando il Consiglio di sicurezza ha constatato un atto di aggressione, il Procuratore può avviare un'indagine su tale crimine.
8. Nel caso in cui una simile constatazione non venga effettuata entro sei mesi dalla data della notifica, il Procuratore può avviare un'indagine per crimine di aggressione, a condizione che la Sezione preliminare abbia autorizzato l'apertura di un'indagine per crimine di aggressione secondo la procedura fissata dall'articolo 15 e che il Consiglio di sicurezza non abbia deciso diversamente conformemente all'articolo 16.

9. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto.

10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all'esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all'articolo 5.

*4. Il testo che segue è inserito dopo l'articolo 15 bis dello Statuto:*

**Art. 15 ter**      Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione  
(Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza)

1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al paragrafo b) dell'articolo 13, fermo restando le seguenti disposizioni.

2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte.

3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l'adozione di un emendamento allo Statuto.

4. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all'esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all'articolo 5.

*5. Il testo che segue è inserito dopo il paragrafo 3 dell'articolo 25:*

*3 bis.* Con riferimento al crimine di aggressione, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione solo per le persone in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato.

*6. La prima frase del paragrafo 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla frase seguente:*

1. Gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 8 bis.

*7. La frase introduttiva del paragrafo 3 dell'articolo 20 è sostituita dal seguente testo, il resto del paragrafo rimane invariato:*

3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6, 7, 8 o 8 *bis*, può essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione:

## **Allegato II**

### **Emendamenti relativi agli elementi dei crimini**

#### **Articolo 8 bis**

#### **Crimine di aggressione**

#### **Introduzione**

1. È inteso che ogni atto menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 8 bis costituisce un atto di aggressione.
2. Non è necessario provare che l'autore abbia valutato, in diritto, la questione per determinare se il ricorso alla forza armata era incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.
3. Il carattere «manifesto» indica una qualificazione oggettiva.
4. Non è necessario provare che l'autore abbia valutato, in diritto, il carattere «manifesto» della violazione della Carta delle Nazioni Unite.

#### **Elementi**

1. L'autore ha pianificato, preparato, iniziato o commesso un atto di aggressione.
2. L'autore è una persona<sup>1</sup> in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato che ha commesso l'atto di aggressione.
3. L'atto di aggressione, l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite, è stato commesso.
4. L'autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che determinavano l'incompatibilità di un uso della forza armata con la Carta delle Nazioni Unite.
5. Per il suo carattere, la sua gravità e la sua portata, l'atto di aggressione ha costituito una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.
6. L'autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che determinavano una simile violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite.

<sup>1</sup> Nel contesto di un atto di aggressione più di una persona può rispondere a tali criteri.

## **Allegato III**

### **Elementi d'interpretazione concernenti gli emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale in relazione al crimine di aggressione**

#### **Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza**

1. È inteso che la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale sulla base di una segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza in conformità al paragrafo b) dell'articolo 13 dello Statuto unicamente su crimini di aggressione commessi dopo che sia stata adottata una decisione conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 15 *ter* e un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte, laddove vale la data più lontana.
2. È inteso che sulla base di una segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza e in virtù del paragrafo b) dell'articolo 13 dello Statuto, la Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione a prescindere dal fatto che lo Stato in causa abbia o meno accettato la competenza della Corte in proposito.

#### **Giurisdizione *ratione temporis***

3. È inteso che nei casi che rientrano nella fattispecie di cui al paragrafo a) o al paragrafo c) dell'articolo 13 dello Statuto, la Corte può esercitare la propria competenza unicamente su crimini di aggressione commessi dopo che sia stata adottata una decisione conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 15 *bis* e un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte, laddove vale la data più lontana.

#### **Giurisdizione nazionale in relazione a un crimine di aggressione**

4. È inteso che gli emendamenti che hanno ad oggetto la definizione di atto di aggressione e di crimine di aggressione valgono esclusivamente ai fini del presente Statuto. Conformemente all'articolo 10 dello Statuto di Roma, gli emendamenti non vanno interpretati in alcun modo come limitazione o pregiudizio delle regole esistenti o in formazione di diritto internazionale per fini diversi dal presente Statuto.
5. È inteso che gli emendamenti non devono essere interpretati in modo tale da ritenere che creino un diritto o l'obbligo di esercitare la giurisdizione nazionale in relazione a un atto di aggressione commesso da un altro Stato.

#### **Altri elementi d'interpretazione**

6. È inteso che l'aggressione è la forma più grave e pericolosa di uso illecito della forza e che una decisione sull'eventuale esistenza di un atto di aggressione esige un esame di tutte le circostanze di ogni caso particolare e segnatamente della gravità e delle conseguenze dell'atto interessato, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

7. È inteso che onde stabilire se un atto di aggressione costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite, i tre elementi del carattere, della gravità e della portata devono avere un'importanza tale da giustificare una constatazione di violazione «manifesta». Nessuno di tali elementi può bastare da solo a soddisfare il criterio della violazione manifesta.



Traduzione<sup>1</sup>

## Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra

Adottati a Kampala il 10 giugno 2010<sup>2</sup>  
Approvati dall'Assemblea federale il ...<sup>3</sup>  
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il ...  
Entrati in vigore per la Svizzera il ...

---

*La Conferenza di revisione,*

*visto* il paragrafo 1 dell'articolo 123 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, che prevede che sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochi una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento allo Statuto,

*visto* il paragrafo 5 dell'articolo 121 dello Statuto, che stipula che un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entri in vigore nei confronti degli Stati parte che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione e che la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento se tale reato è stato commesso da cittadini di uno Stato parte che non ha accettato l'emendamento o sul territorio dello stesso, e *confermando* che per ciò che concerne tale emendamento resta inteso che lo stesso principio che trova applicazione per uno Stato parte che non ha accettato l'emendamento trova applicazione anche per gli Stati non parte dello Statuto,

*confermando* che, alla luce del paragrafo 5 dell'articolo 40 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, gli Stati che divengono parte dello Statuto a posteriori avranno il diritto di decidere se accettare o meno l'emendamento enunciato nella presente risoluzione al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione o al momento della loro adesione allo Statuto,

*visto* che all'articolo 9 sugli elementi dei crimini lo Statuto prevede che tali elementi siano di ausilio alla Corte nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni relative ai crimini che rientrano nella sua competenza,

*tenendo debitamente conto* del fatto che i crimini che consistono nell'utilizzare veleno o armi velenose; nell'utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; e nell'utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio, rientrano già nella competenza della Corte in virtù del paragrafo 2 lettera b) dell'articolo 8 in quanto gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali,

RS .....

<sup>1</sup> Traduzione del testo originale francese (RO 20xx ...).

<sup>2</sup> Risoluzione RC/Res.5; cfr. notifica del depositario C.N.651.2010.TREATIES-6 in data 29 novembre 2010, disponibile al seguente indirizzo: <http://treaties.un.org>.

<sup>3</sup> RU 20xx ...

*considerando* gli elementi dei crimini pertinenti tra gli Elementi dei crimini già adottati dall'Assemblea degli Stati parte il 9 settembre 2000,

*considerando* che l'interpretazione e l'applicazione degli elementi dei crimini pertinenti menzionati possono essere d'ausilio anche nel contesto di conflitti armati che non abbiano carattere internazionale, tra l'altro perché precisano che il comportamento ha avuto luogo nel quadro di un conflitto armato ed era in relazione con quest'ultimo, confermando in tal modo l'esclusione della competenza della Corte nei confronti di situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico,

*considerando* che i crimini menzionati al paragrafo 2 lettera e) cifra xiii) dell'articolo 8 (utilizzare veleno o armi velenose) e al paragrafo 2 lettera e) cifra xiv) dell'articolo 8 (utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi) costituiscono gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, conformemente al diritto consuetudinario internazionale,

*considerando* che il crimine menzionato al paragrafo 2 lettera e) cifra xv) dell'articolo 8 (utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano) costituisce altresì una grave violazione delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, ed *essendo inteso* che l'atto costituisce un crimine esclusivamente quando l'autore utilizza i proiettili in oggetto per aggravare inutilmente le sofferenze o le ferite inflitte alle persone obiettivo di tali proiettili, conformemente al diritto consuetudinario internazionale,

1. *decide* di adottare l'emendamento al paragrafo 2 lettera e) dell'articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che figura nell'allegato I alla presente risoluzione, che è sottoposto a ratifica o accettazione e che entrerà in vigore conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 121 dello Statuto;

2. *decide* di adottare gli elementi pertinenti contenuti nell'allegato II alla presente risoluzione e che devono essere aggiunti agli Elementi dei crimini.

## **Allegato I**

### **Emendamento all'articolo 8**

*I seguenti punti sono aggiunti al paragrafo 2 lettera e) dell'articolo 8:*

- «xiii) utilizzare veleno o armi velenose;
- xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi;
- xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio».

## **Allegato II**

### **Elementi dei crimini**

*I seguenti elementi sono aggiunti agli Elementi dei crimini:*

#### **Articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiii)**

##### **Utilizzo di veleno o armi velenose**

###### **Elementi**

1. L'autore ha utilizzato una sostanza tossica o ha fatto uso di un'arma che libera una simile sostanza al suo utilizzo.
2. La sostanza utilizzata aveva caratteristiche tali da causare, nel normale corso degli eventi, il decesso o gravi danni alla salute per le sue proprietà tossiche.
3. Il comportamento ha avuto luogo nel contesto di un conflitto armato non di natura internazionale ed era associato a quest'ultimo.
4. L'autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che determinavano l'esistenza di un conflitto armato.

#### **Articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiv)**

##### **Utilizzo di gas, liquidi, materie o procedimenti proibiti**

###### **Elementi**

1. L'autore ha utilizzato un gas, una sostanza o un procedimento analogo.
2. Il gas, la sostanza o il procedimento avevano caratteristiche tali da causare, nel normale corso degli eventi, il decesso o gravi danni alla salute per le loro proprietà asfissianti o tossiche<sup>1</sup>.
3. Il comportamento ha avuto luogo nel contesto di un conflitto armato non di natura internazionale ed era associato a quest'ultimo.
4. L'autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che determinavano l'esistenza di un conflitto armato.

<sup>1</sup> Nulla del presente elemento deve essere interpretato in alcun modo come limitazione o pregiudizio delle norme di diritto internazionale esistenti o in corso d'elaborazione in materia di messa a punto, produzione, stoccaggio e utilizzo di armi chimiche.

**Articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xv)  
Utilizzo di proiettili proibiti**

**Elementi**

1. L'autore ha utilizzato determinati proiettili.
2. I proiettili avevano caratteristiche tali che il loro utilizzo costituisce una violazione del diritto internazionale dei conflitti armati poiché si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano.
3. L'autore era a conoscenza del fatto che tali proiettili avevano caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie.
4. Il comportamento ha avuto luogo nel contesto di un conflitto armato non di natura internazionale ed era associato a quest'ultimo.
5. L'autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che determinavano l'esistenza di un conflitto armato.